

Ruolo Generale N. 3020/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE

ORDINANZA ex art.702 bis e ss. c.p.c.

Il giudice, dr. Luciano Ambrosoli,

rilevato che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27 febbraio 2018 [REDACTED] Massimo, titolare della ditta individuale [REDACTED] con sede in [REDACTED] ha agito in giudizio nei confronti di SDL Centrostudi S.p.A. Unipersonale e di Itas Mutua Assicurazioni e ha dedotto che:

- in data 23 maggio 2014 [REDACTED] Massimo ed SDL hanno sottoscritto un *“contratto per l’emissione per perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold”* (doc. 1) ed un *“contratto per la redazione dell’analisi contabile per l’attività stragiudiziale di recupero del credito di anatocismo e/o usura sui c/c bancari – contratto Gold”* (doc. 2), aventi ad oggetto l’analisi dei contratti di mutuo 3 marzo 2005 n. 109211 e 13 ottobre 2003 n. 102105 (doc. 5) ed il contratto di conto corrente n. 50450088 che la ricorrente aveva stipulato con l’istituto di credito [REDACTED] Banca [REDACTED], onde verificarne eventuali elementi di invalidità a fondamento di azioni di ripetizione o risarcimento nei confronti dell’istituto di credito;
- all’atto della firma dei contratti per analisi contabile [REDACTED] Massimo ha aderito alla formula denominata Gold comprensiva di *“Copertura Tutela Legale Totale”* (*“rimborso di ogni spesa e/o costo di non successo risarcitorio ed estensione assicurativa della tutela in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: si veda art. 14 del presente contratto ...”*) in forza di polizza Itas Mutua n. 91/M10282700 la cui scheda sintetica (doc. 3) è stata consegnata a [REDACTED] Massimo all’atto della firma dei contratti e che garantisce, ai clienti SDL che vi aderiscano e assumono perciò qualità di assicurati, copertura delle spese legali e di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia che dovesse essere promossa sulla base della perizia redatta da SDL;
- [REDACTED] Massimo, sulla base delle perizie provenienti da SDL (relazioni 29 agosto, 21 agosto e 1 settembre 2014 e successiva integrazione



peritale, doc. da 4 a 7), ha agito in giudizio nei confronti di [REDACTED] Banca (atto di citazione notificato il 25 settembre 2015 - doc. 8) conferendo mandato all'avv. Letizia Cecconi (scelta ed indicata da SDL) ed è risultato a sensi di polizza soccombente, avendo il Tribunale di Biella rigettato le istanze istruttorie dichiarando in particolare inammissibile la CTU contabile richiesta da parte attrice e formulato ex art. 185 bis c.p.c. proposta transattiva, di rinuncia al giudizio da parte di [REDACTED] Massimo a spese legali compensate (v. ordinanza 2 novembre 2016 - doc. 9), che le parti hanno accettato;

- prima della formale accettazione della proposta di rinuncia agli atti a spese compensate formulata dal giudice, con mail in data 7 dicembre 2016 (doc. 10) l'avv. Cecconi ha informato SDL dell'intenzione del cliente di abbandonare la causa e chiesto di darne comunicazione ad Itas Mutua onde averne conferma della disponibilità alla liquidazione del sinistro comprensiva di spese di perizia e spese legali sostenute;
- in assenza di riscontri, [REDACTED] Massimo si è direttamente rivolto alla stessa SDL e ad Itas Mutua con mail in data 26 aprile 2017 e, ribadita la volontà di aderire alla proposta del giudice (già accettata da [REDACTED] Banca) ha invitato SDL a fargli ottenere l'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa Itas (doc. 11);
- alla mail di [REDACTED] Massimo ha risposto solo Itas Mutua, con mail in data 3 maggio 2017 nella quale ha respinto la richiesta di indennizzo (doc. 12);
- [REDACTED] Massimo, onde evitare la condanna alla rifusione delle spese legali della banca convenuta, ha comunque aderito alla proposta del giudice e rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate;
- le spese complessive sostenute da [REDACTED] Massimo e coperte dall'assicurazione Itas Mutua comprendono i compensi di SDL per analisi contabile dei contratti di mutuo e di conto corrente (fatture SDL [REDACTED] del 2014 per totali € 10.980,00 – doc. da 13 a 16), l'onorario del proprio difensore avv. Cecconi (notule [REDACTED] del 2015 per totali € 3.751,40 - doc. 17 e 18), il costo della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 (fattura GDG S.r.l. [REDACTED] 2014 di € 183,00 e bonifico, doc. 19) e dell'acquisizione di copia della documentazione bancaria (bonifico 28 febbraio 2014 di € 431,08 – doc. 20), per un complessivo esborso di € 15.345,48;
- con PEC in data 19 luglio 2017 (inviata a SDL, Itas Mutua e, per conoscenza, all'avv. Cecconi), il legale incaricato da [REDACTED] Massimo ha chiesto il pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 14 dei contratti formula Gold stipulati con SDL e della polizza Itas Mutua ivi richiamata, nella cui appendice compare esplicita precisazione che *“per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il*



mancato accesso alla CTU per quei casi per i quali il magistrato non ritenga di far accedere il processo all'accesso peritale", e nessun riscontro ha ottenuto;

rilevato che il ricorrente ha chiesto pertanto che, in forza della promessa di *"rimborso di ogni spesa e/o costo in caso di non successo risarcitorio"* contenuta nei contratti stipulati con SDL e della propria qualità di assicurato rispetto alla polizza Itas Mutua 91/M10282700 sottoscritta da SDL, le due società convenute siano condannate, *"in solido fra di loro ovvero ciascuna secondo il proprio titolo di responsabilità"*, al pagamento della somma di € 15.345,48 (o della diversa somma accertata) con interessi legali dalla data dei singoli pagamenti;

rilevato che SDL Centrostudi S.p.A., costituitasi con comparsa depositata il 29 ottobre 2018, ha in via preliminare eccepito nullità della domanda nei propri confronti per indeterminatezza della *causa petendi* e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al credito fatto valere dall'attore (SDL ha adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dai contratti stipulati con ██████ Massimo inclusa la sottoscrizione della polizza Itas rispetto alla quale, trattandosi di assicurazione per conto altrui a norma dell'art. 1891 c.c., il terzo beneficiario assume qualità di assicurato e legittimazione ad azione diretta verso la compagnia assicuratrice); nel merito ha dedotto in ordine alla pretestuosità del rifiuto di indennizzo opposto da Itas Mutua con la mail 3 maggio 2017 (doc. 9 attore), in quanto il rigetto della domanda di CTU da parte del giudice costituisce ipotesi espressamente compresa nel rischio garantito e non è ravvisabile alcuna causa di esclusione della copertura per dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'art. 1900 c.c., a cui la lettera di Itas Mutua pare fare riferimento;

rilevato che Itas Mutua, costituitasi con comparsa depositata il 29 ottobre 2018, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto – confermato di avere sottoscritto con SDL la polizza collettiva alla quale ciascun cliente SDL che stipuli contratto di consulenza e perizia Gold aderisce assumendo così qualità di assicurato – non ricorrono in concreto nel caso di ██████ Massimo i presupposti della copertura assicurativa poiché (i) l'art. 13 della polizza tutela legale specifica che *"l'insorgenza del sinistro"* si verifica *"nel momento in cui il CTU dovesse cassare le perizie fatte redigere da SDL"* e che *"cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la perizia econometrica"*) e, inoltre, (ii) la perizia SDL deve essere appunto, come da art. 13, *"certificata dal perito"*, ossia *"asseverata"*, e nessuna delle condizioni è presente nella fattispecie in esame (non è stata disposta CTU e non ricorre soccombenza, avendo l'attore liberamente deciso di aderire alla proposta di transazione del giudice, e le perizie stragiudiziali SDL non sono asseverate); ha rilevato inoltre che l'ordinanza del Tribunale di Biella non ha ammesso la CTU in quanto esplorativa e dunque per evidente assenza



di prove e allegazioni a supporto delle domande, e ha eccepito dunque, ai fini dell'esclusione dell'obbligazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1900 c.c., che ricorre colpa grave da imputarsi alternativamente (non essendo noti tutti gli atti della causa promossa contro █████ Banca) al ricorrente █████ Massimo oppure alla consulenza imperita e negligente di SDL, le cui perizie prodotte in questa sede appaiono generiche e prive di elementi fattuali e documenti a supporto, con conseguente esclusione dell'obbligazione a carico dell'assicuratore;

rilevato che sono dunque documentati dalle produzioni allegate al ricorso e/o incontestati: 1) la stipulazione dei contratti per redazione di analisi contabile relativa alla regolarità dei contratti di mutuo e di conto corrente intercorsi tra █████ Massimo e █████ Banca █████; 2) la formula Gold prescelta, comprensiva della *Copertura Tutela Legale Totale* come da polizza collettiva Itas Mutua stipulata da SDL e richiamata dall'art. 14 dei contratti di assistenza e consulenza; 3) le perizie tecniche fornite dagli esperti incaricati di SDL (doc. 4-7 ricorrente), che attestano illiceità delle condizioni dei mutui e del conto corrente (in quanto usurarie, indeterminate e contrarie a divieto di anatocismo) e credito restitutorio di █████ Massimo per tutto quanto versato senza valido titolo; 4) la notificazione in data 25 settembre 2015, dopo aver promosso procedura di mediazione negativa, di atto di citazione a █████ Banca avanti al Tribunale di Biella, con assistenza e rappresentanza di avvocato indicato dalla stessa SDL (l'avv. Letizia Cecconi del foro di Livorno); 5) l'ordinanza 2 novembre 2016 pronunciata dal Tribunale di Biella sulle istanze istruttorie, che rigetta la richiesta di CTU contabile (*"in quanto superflua ai fini della decisione e perché per la sua portata esplorativa finirebbe con assumere la funzione di supplire all'onere probatorio gravante su una delle parti"*) e a norma dell'art. 185 bis c.p.c. propone la definizione transattiva mediante rinuncia dell'attore agli atti del giudizio e accettazione della convenuta a spese di lite compensate (doc. 9 ricorrente); 6) i costi per assistenza e perizie SDL, assistenza legale, mediazione e acquisizione presso la banca della documentazione da produrre in giudizio, sostenuti o da sostenersi da █████ Massimo e tutti compresi tra quelli che l'art. 14 dei contratti 23 maggio 2014 include nella copertura assicurativa della formula Gold per il caso di soccombenza;

rilevato che Itas Mutua, nulla contestato quanto alla stipulazione della polizza collettiva con SDL e alla qualità di assicurato assunta da █████ Massimo con la sottoscrizione di contratti Gold, propone eccezione di estraneità del sinistro denunciato al rischio garantito che si reputa infondata per ciascuno dei profili proposti;

rilevato in primo luogo che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive che la perizia econometrica fornita da SDL al cliente e posta a fondamento della domanda giudiziale verso la banca debba essere asseverata, se con ciò si intenda la procedura di certificazione mediante



giuramento avanti a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 5 del RD 9 ottobre 1922 n. 1366, e che non è in effetti neppure chiaro se l'eccezione di Itas Mutua ciò intenda affermare o si riferisca invece, come pare più probabile in assenza di suo esplicito richiamo alla procedura normativa di asseverazione mediante giuramento del perito avanti a cancelliere o a notaio, all'opinione diffusa che distingue la perizia semplice firmata dall'autore da quella che lo stesso autore autocertifica autentica e fedele;

rilevato che, non ravvisabile invero alcuna differenza giuridica tra perizia stragiudiziale semplice firmata e autocertificata (le responsabilità civili e penali che discendono dalle eventuali falsità non mutano in alcun modo; quanto all'efficacia in giudizio nulla muta neppure in caso di perizia di parte giurata, che resta in ogni caso mera allegazione difensiva: cfr. ad es. Cass. sez. 5, 29 luglio 2011 n. 16650), ove pure si intenda che il contratto di assicurazione richieda, ai fini della copertura, perizia secondo tale accezione asseverata (assente ogni indicazione in proposito negli art. 11 e 12, nei quali in più parti si fa riferimento mero a perizie econometriche del professionista incaricato da SDL, l'unico cenno in astratto utile ed invocato dalla convenuta che compare nel contratto di assicurazione è contenuto nella parentetica dell'art. 13 sul significato di cassazione dei "*principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica*", invero assai generico e privo di ogni specificazione su significato e contenuto della certificazione resa dal perito, che in ogni caso certamente non è quella prevista dal RD n. 1366/1922, che è opera non del perito o traduttore ma del cancelliere avanti al quale il sottoscrittore giura; identico in tema il contenuto della scheda tecnica consegnata a ██████ Massimo – doc. 3 –, non è più univoca né, in ogni caso, decisiva la locuzione "asseverata" che compare nell'art. 14 dei contratti di perizia, che attengono al rapporto tra a cliente e SDL e non al contenuto della polizza in concreto stipulata a beneficio del terzo, che ben potrebbe essere più estesa rispetto a quanto promesso ex art. 1381 c.c.), è allora sufficiente considerare che non esiste formula sacrale per dichiarare di avere bene eseguito l'incarico e che le perizie, tutte firmate dal dott. Alessandro Cotturri, si concludono con attestazione della qualifica ed iscrizione all'albo professionale e sottoscrizione "in fede" (e che peraltro ciascuna perizia consta anche del parere *pro veritate* – esso stesso costituente atto dichiarato vero dall'autore - a firma avv. Massimo Meloni sulla violazione della disciplina antiusura e il diritto di ripetizione degli interessi, oltre che della nota esplicativa dell'avv. Biagio Riccio sul computo del tasso di mora nel TEG);

rilevato inoltre che, seppure l'art. 13 della polizza individui "*l'insorgenza del sinistro*" con riguardo al "*momento in cui il CTU dovesse cassare le perizie fatte redigere da SDL*", e supponga perciò che almeno la CTU sia esperita e il suo esito si discosti dai principi normativi e contabili sui cui si fonda la perizia SDL – l'appendice 1 marzo 2014 prodotta sia da parte



ricorrente (doc. 3) che dal convenuto SDL (doc. 7) e non disconosciuta da ITAS esplicita tuttavia che nel rischio assicurato rientra anche l'ipotesi del *“mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il Magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”*;

rilevato che nel caso in esame è appunto avvenuto che il giudice della causa [REDACTED] vs [REDACTED] Banca, esaminata la documentazione contrattuale allegata all'atto di citazione e le perizie SDL, ha ritenuto per un verso superfluità della CTU ai fini della decisione e per altro inammissibilità dello strumento di indagine se volto a finalità esplorative, e ha formulato proposta transattiva di abbandono della causa a spese compensate, e non vi è dubbio che, pure in assenza di CTU e di sentenza di rigetto, il sinistro sia realizzato, posto che la motivazione dell'ordinanza sottende logicamente valutazione di infondatezza dei principi normativi e contabili sui quali si fondano le perizie (i temi ivi svolti sono del resto consueti nelle controversie bancarie e vertono tra l'altro sulla questione tuttora controversa del raffronto tra tassi di mora – in sé considerati o sommati ai tassi corrispettivi – con i TEGM e le soglie usurarie calcolati dalla Banca d'Italia sulla base dei tassi corrispettivi e delle spese correlate all'erogazione del credito);

rilevato che, irrilevante ai fini della garanzia la circostanza che la sentenza non sia stata pronunciata per essere stata la causa definita per rinuncia agli atti del giudizio (peraltro ordinanza di rigetto della CTU e proposta di conciliazione lasciano evidentemente intendere opinione di infondatezza della domanda, e l'accettazione da parte dell'attore ha con ogni probabilità evitato maggiori costi per la propria difesa e per soccombenza che si sarebbero risolti in titolo per la pretesa di maggior indennizzo), va infine osservato che l'anticipazione del rischio garantito all'ipotesi del rigetto dell'istanza di ammissione di CTU esclude che, come pare argomentare la compagnia assicuratrice, dal rigetto possa automaticamente desumersi – in assenza di ogni altra specifica allegazione - colpa grave dell'attore per non avere in ipotesi supportato con prove documentali gli elaborati peritali prodotti (colpa che peraltro sarebbe piuttosto da ascrivere al difensore, nominato dal cliente ma anch'esso scelto da SDL) o di SDL per inadeguatezza scientifica delle perizie, dovendosi al riguardo solo aggiungere che le diverse opinioni su rilevanza dei tassi soglia rispetto agli interessi moratori rientrano (seppure questo tribunale segua lo stesso indirizzo che pare orientare la scelta del giudice di Biella) in dibattito tuttora aperto in giurisprudenza;

ritenuto al riguardo opportuno precisare che il diritto dell'assicuratore di rifiutare la liquidazione del sinistro qualora la perizia di SDL o la difesa in giudizio da parte dell'avvocato (che, in base alla pattuizione contrattuale, il cliente ha nominato su indicazione nominativa di SDL) siano gravemente carenti ben può discendere dall'art. 1900 c.c., che al primo comma c.c. esclude l'operatività della copertura assicurativa laddove il sinistro sia



stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave (v. peraltro art. 18 della polizza, che per l'operato dell'assicurato attribuisce rilevanza liberatoria solo al dolo), inclusa l'ipotesi del dolo o colpa grave delle persone di cui il contraente deve rispondere (arg. ex art. 1900, secondo comma, che contempla la diversa ipotesi del dolo e colpa grave delle persone di cui è l'assicurato a dover rispondere), quali, nella fattispecie, i periti o gli avvocati dei quali SDL si avvale; e che tuttavia è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi l'operato dei periti o dei difensori gravemente colposo per imperizia o negligenza, non potendosi esaurire il fatto liberatorio nell'ordinanza di rigetto della richiesta di CTU, che costituisce ipotesi specificamente prevista in polizza e compresa nel rischio assicurato e che solo nel concorrere di specifici ulteriori elementi, in questo caso non prospettati, può costituire elemento a partire dal quale argomentare grave colpa nell'operato del perito contabile o del legale designati da SDL;

ritenuta perciò fondata la domanda di indennizzo proposta da ██████████ Massimo nei confronti di Itas Mutua;

ritenuto per contro che, in astratto configurabile ex art. 1381 c.c. e/o ex art. 1218 c.c. diritto dell'attore a pretendere da SDL indennizzo o risarcimento corrispondente alla prestazione dell'assicuratore qualora manchi la prestazione del terzo promessa da SDL con la sottoscrizione dei contratti Gold, nel caso in esame SDL ha tuttavia adempiuto all'obbligazione di procurare la garanzia assicurativa promessa al cliente e il rifiuto di pagamento opposto dall'assicuratore non dipende da minore estensione della copertura rispetto a quanto promesso o ad inadempimento del contraente SDL verso l'assicuratore che abbia reso inefficace la polizza, cosicché la domanda nei confronti della stessa deve essere rigettata;

ritenuto perciò che Itas Mutua debba essere condannata al pagamento di € 12.646,08 (€ 15.345,48 al netto dell'IVA addebitata, che per l'attore costituisce credito di imposta), oltre a rivalutazione (trattandosi di debito di valore) dal 19 luglio 2017 (data della prima denuncia di sinistro documentata, successiva alla rinuncia agli atti del giudizio in data 11 luglio 2017 che segna il definitivo consolidarsi del diritto all'indennizzo assicurativo promesso – doc. 21) e interessi legali da calcolarsi sulla stessa somma rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU. 1712/1995), per un totale di € 12.997,27;

rilevato che sull'importo complessivo così ad oggi determinato di € 12.997,27 competono interessi legali dalla data della presente ordinanza sino al saldo;

rilevato infine che - compensate le spese nei confronti di SDL attesa l'oggettiva incertezza per l'attore in ordine al rapporto interno tra SDL e Itas e, per conseguenza, sulla scelta dell'uno o dell'altro soggetto passivo



della pretesa (si rinvia al contenuto della lettera 3 maggio 2017 con cui Itas respinge la richiesta di copertura assicurativa adducendo colpa grave del contraente SDL o suoi incaricati - come riproposta in questa sede - e, inoltre, avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale con la stessa SDL, che non è stata in giudizio prospettata) - nel rapporto tra assicurato e assicuratore le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del DM 55/2014 e delle tariffe per cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, in € 2.830,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, valore intermedio tra minimo e medio per fase decisoria: € 875 + 740 + 1.215) e € 145,50 per spese, oltre a spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Visto l'art. 702 ter c.p.c.,

- 1) condanna Itas Mutua al pagamento in favore di ██████ Massimo della somma, ad oggi rivalutata e comprensiva di interessi, di € 12.997,27, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo
- 2) rigetta la domanda proposta nei confronti di SDL Centrostudi S.p.A.;
- 3) condanna Itas Mutua al pagamento in favore di ██████ Massimo delle spese di lite, liquidate in € 2.830,00 per compenso, € 145,50 per spese e € 424,50 per spese generali, oltre a IVA e CPA
- 4) compensa le spese di lite tra attore e SDL Centrostudi S.p.A..

Si comunichi.

Brescia 24 aprile 2020

Il giudice
Luciano Ambrosoli

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

